

DECRETO 3 febbraio 2010.

Graduatorie provvisorie, suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull'avviso pubblico "Interventi integrati per il successo scolastico e per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".

DECRETO 3 febbraio 2010.

Graduatorie provvisorie, suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull'avviso pubblico per rafforzare l'istruzione permanente.

DECRETO 3 febbraio 2010.

Graduatorie provvisorie, suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull'avviso pubblico per sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l'interculturalità nelle scuole.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO STATUTI

Statuto dell'Unione dei comuni "Unione Ibleide".
Statuto del comune di Saponara - Integrazione.
Statuto del comune di Siculiana - Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 febbraio 2010, n. 2.

Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età

1. All'articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola "età" sono aggiunte le seguenti: "con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1 bis";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant'anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni".

Art. 2.

Norme in materia di aiuti al lavoro

1. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, tra le assunzioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno o parziale dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 36, comma 2, purché riguardanti lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 36, comma 1.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 febbraio 2010.

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

LOMBARDO

LEANZA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1:

L'art. 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Soggetti destinatari degli interventi. – 1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono i soggetti di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1 bis;

4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottomappato;

6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno 24 mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:

1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;

2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

1 bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura

ra del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni.

2. Sono, altresì, destinatari degli aiuti di cui al presente Titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:

- a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia;
- b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- d) soggetti di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di welfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 467

«Misure per il reinserimento nel mondo del lavoro degli over 50».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Lentini il 30 settembre 2009.

Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 7 ottobre 2009.

Esaminato dalla Commissione e deliberato l'invio in Comitato qualità legislazione nella seduta n. 81 del 3 novembre 2009.

Parere reso dal Comitato qualità legislazione nella seduta n. 33 del 10 novembre 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 95 del 26 gennaio 2010.

Relatore: Salvatore Lentini.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 140 del 10 febbraio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 140 del 10 febbraio 2010.

(2010.7.487)091

DECRETO PRESIDENZIALE 27 gennaio 2010.

Decadenza del consiglio comunale di Licata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

Vista la nota fax, prot. n. 53582 del 23 dicembre 2009, acquisita formalmente il 29 dicembre 2009 al prot. n. 34612, con la quale il segretario comunale di Licata ha comunicato che in data 22 dicembre 2009, in sede di adu-

nanza del consiglio comunale, con le note prot. n. 53466 e n. 53468, hanno rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica 24 consiglieri comunali, sui 30 assegnati all'organo consiliare;

Considerato che le dimissioni dei consigli comunali risultano, alla luce della comunicazione de qua, formalizzate in conformità alla normativa vigente in materia e secondo le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07;

Considerato che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri, comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale a n. 6 unità, su 30 consiglieri assegnati, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Licata e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/97 alla nomina di un commissario straordinario;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Licata.

Art. 2

Nominare il sig. Terranova Giuseppe, qualifica ispettore AA.LL., commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 27 gennaio 2010.

LOMBARDO
CHINNICI

(2010.4.271)072

